



Comune di Sermide e Felonica

C.A.P. 46028 (MANTOVA)

Sede: P.zza Plebiscito, 1

☎ 0386/967000

Fax 0386/960261 - e-mail: protocollo@comune.sermideefelonica.mn.it

Sito web: www.comune.sermideefelonica.mn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 04-02-2022

SEDUTA DEL duemilaventidue addì quattro del mese di febbraio **ALLE ORE 10:35**

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO ANNO 2022

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Bortesi Mirco	SINDACO	Presente
BAZZI ANNALISA	VICE SINDACO	Presente
CALZOLARI PAOLO	ASSESSORE	Presente
MAESTRI EDOARDO	ASSESSORE	Assente
GULMANELLI GIULIANA	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 4, Assenti 1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Fraccaro dott.ssa Sarah, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disciplina contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 e n. 3, in data 16/04/2021 in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato istituito il Canone Unico con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e sono stati approvati rispettivamente i relativi regolamenti del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto il comma 843 del medesimo art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

Considerato che, sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con solo riferimento al canone mercatale;

Valutato che sia il Regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che il Regolamento del Canone di concessione delle aree mercatali disciplinano i criteri di graduazione della tariffa;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che con decreto del 24/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021 il Ministro dell'Interno ha differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022-2023-2024;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2021 era pari a n. 7158 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2022 confermando le tariffe approvate per il 2021 con propria deliberazione n. 38 del 22/04/2021;

Dato atto che si è provveduto ad utilizzare nelle varie ipotesi di occupazione, di pubblicità o di pubbliche affissioni, oltre ai coefficienti di valutazione economica e di durata anche specifici "coefficienti di rapporto alle tariffe standard" onde ottemperare alla previsione del comma 817 della legge 160/2019 che prescrive l'invarianza del gettito;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2020 in cui veniva adottato il nuovo Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto;

Con unanime favorevole votazione,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale come da prospetti A) e B) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mirco Bortesi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sarah Fraccaro

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.